



Comune di Cuneo

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

Ufficio promozione dello sport e gestione impiantistica sportiva

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**Servizio di, fornitura, montaggio/smontaggio e
movimentazione di materiale per l'allestimento di
manifestazioni, iniziative ed eventi sul territorio
comunale**

**Il Dirigente
Responsabile del Servizio Sport
Ing. Martinetto Walter**

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Martinetto Walter**

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

Servizio di fornitura, montaggio/smontaggio ed eventuale movimentazione di attrezzature sia di proprietà/affitto/leasing dell'impresa aggiudicataria sia di proprietà comunale per l'organizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi organizzati o co/organizzati dal Comune di Cuneo.

2. Descrizione dell'appalto

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura, al montaggio/smontaggio nonché all'eventuale movimentazione del materiale richiesto con idoneo provvedimento dal competente ufficio comunale nel luogo e negli orari indicati dal provvedimento stesso.

Il materiale di proprietà comunale dovrà essere prelevato e riposto presso i punti di deposito indicati dagli incaricati comunali, previo accordo con gli stessi per le modalità e i tempi di svolgimento di tale servizio.

3. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

4. Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, per un termine massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5. Valore dell'appalto

Ai soli fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 211.750,00 compresi oneri per la sicurezza e proroga tecnica al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

6. Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere assicurato su tutto il territorio comunale.

7. Competenze e vincoli a carico dell'appaltante

Il Comune assicura la collaborazione organizzativa mediante proprio personale sia per la parte evento che per la parte di consegna e di ri-consegna del materiale comunale.

L'ufficio comunale ordinante dovrà provvedere a inviare con congruo anticipo una richiesta di preventivo all'appaltatore in cui siano indicati i materiali richiesti, le relative quantità nonché la

richiesta di quantificazione del costo manodopera previsto dall'appaltatore per il servizio richiesto. Il preventivo ricevuto, una volta protocollato e accettato dall'ufficio richiedente dovrà dare seguito ad atto di impegno di spesa e successivo invio del contratto attuativo in cui siano indicati dettagliatamente data, luogo, materiale da fornire/movimentare, orario di consegna e orario di ritiro del materiale stesso. Di norma tale contratto attuativo dovrà essere inviato all'appaltatore almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento.

In caso di eventi atmosferici avversi o di altre cause non dipendenti dalla volontà dell'ufficio committente, lo stesso dovrà tempestivamente comunicare alla ditta appaltatrice l'annullamento o il rinvio di una manifestazione/evento, se possibile almeno 48 ore prima del servizio richiesto.

In caso di annullamento dell'ordine di servizio, per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, nelle 48 ore antecedenti l'evento, manifestazione, iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale, e per il quale non si sia dato comunque seguito al servizio, si applicherà a favore dell'appaltatore un indennizzo forfettario a parziale copertura delle spese di messa a disposizione del materiale richiesto e della manodopera necessaria all'esecuzione del servizio, come disciplinato nell'“Allegato A” al presente capitolato.

Saranno a carico del Comune eventuali danni a strutture e materiali forniti dalla ditta appaltatrice causati da eventi atmosferici, atti vandalici o cause non imputabili alla ditta stessa, in caso di comprovata negligenza da parte dell'ufficio ordinante nella gestione del materiale fornito. La quantificazione del danno avverrà a seguito di formale richiesta della ditta appaltatrice all'ufficio comunale ordinante, con specificati danni e cause, e all'esito del successivo contraddittorio tra le parti per la verifica e la valutazione della richiesta stessa.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui sorga la necessità, la gestione di servizi aggiuntivi.

Per l'affidamento di tali servizi l'amministrazione comunale integrerà il contratto con un provvedimento dirigenziale contenente l'indicazione delle nuove o maggiori prestazioni richieste, l'imputazione dei maggiori oneri previsti e le specifiche contrattuali necessarie, provvedimento che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante della ditta per accettazione.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

8. Garanzia definitiva e assicurazioni

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”].

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la

stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 5.000.000,00 (cinque milioni).

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale, a ogni scadenza annuale delle stesse, entro trenta giorni da tal scadenza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

8. Domicilio e responsabilità

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

L'appaltatore dovrà eleggere un domicilio presso il quale la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. Tale domicilio dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, su richiesta formale dell'ufficio comunale preposto, deve assicurare le seguenti prestazioni: fornitura, montaggio/smontaggio e movimentazione di materiale anche di proprietà comunale, per l'allestimento delle manifestazioni, degli eventi e delle iniziative che avranno luogo sul territorio comunale, compreso ritiro e riconsegna del materiale comunale presso la sede di deposito.

Fermo quanto previsto nei paragrafi precedenti, in casi motivati da comprovate esigenze d'urgenza, l'appaltatore dovrà comunque essere in grado di effettuare la prestazione e fornitura richiesta anche con un preavviso minimo di 12 ore.

Nella tabella "Allegato A" al presente capitolato sono indicati i materiali/attrezzature oggetto di fornitura e/o movimentazione nonché i singoli prezzi posti a base di gara sia per il noleggio che per la manodopera necessaria alla movimentazione e all'allestimento, sui quali verrà applicato il

ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Sulla base del prezzario suddetto, come risultante dall'offerta di gara, l'ufficio comunale richiedente emetterà di volta in volta apposito contratto attuativo come da modello "Allegato B)" al presente capitolato, nel quale saranno dettagliati materiali e quantità della fornitura, termini di consegna e di ritiro. Tale contratto attuativo dovrà essere restituito controfirmato dall'appaltatore per ricevuta dell'ordine.

Il materiale fornito dalla ditta aggiudicataria deve rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza per le manifestazioni, siano esse organizzate in area aperta sia in area chiusa. Tale materiale dovrà pertanto essere munito di idonea certificazione che attesti la sua rispondenza alle normative vigenti in materia (es. materiali ignifughi, collaudo statico, verifica periodica di conformità, ecc...). Tale documentazione dovrà essere prodotta all'ufficio ordinante su sua specifica richiesta.

In caso di allestimenti in aree che configurino un possibile rischio da interferenza con l'attività degli uffici o servizi comunali la ditta appaltatrice dovrà produrre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che dovrà essere condiviso e sottoscritto con il Dirigente del settore ordinante.

L'appaltatore dovrà altresì produrre eventuali ulteriori certificazioni o relazioni qualora richieste dall'ufficio ordinante e/o da organi di vigilanza quali Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli. Per tali certificazioni si applicheranno le tariffe indicate nel prezzario di cui all'"Allegato A".

Nel caso sia richiesto, la ditta dovrà provvedere alla rimozione della neve sull'area interessata al montaggio di strutture per manifestazioni, prima dell'allestimento dell'area.

La ditta dovrà presentare, a proprie spese, per ciascun servizio svolto, laddove previsto, il certificato di corretto montaggio delle strutture.

La ditta appaltatrice dovrà infine verificare la corretta indicazione, nell'ordine di servizio, dei termini di inizio e fine servizio in modo da evitare disguidi nella consegna dei materiali ed eventuali danni in caso di mancato ritiro del materiale a termine evento.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

11. Vigilanza e controlli

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, l'indirizzo del magazzino operativo che deve risultare in un raggio chilometrico non superiore a 30 Km (o in alternativa raggiungibile con un tempo di percorrenza non superiore a 1 ora), il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e/o mobile) attraverso il quale l'amministrazione comunale potrà comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

Dovrà inoltre comunicare i recapiti di posta elettronica (normale e certificata) ai quali l'ufficio comunale interessato potrà trasmettere gli ordini di servizio e qualsiasi altra comunicazione.

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si potrà avvalere del direttore dell'esecuzione del contratto, di volta in volta individuato nell'ordine di servizio emesso dall'ufficio ordinante, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerterà il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, laddove designato e indicato nell'ordine di servizio, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

12. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 ed € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 100,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di un anno di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di un inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale (fideiussione).

CAPITOLO IV

PERSONALE

13. Personale impiegato nell'appalto

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

14. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

15. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

16. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. *«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

17. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena

di nullità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

18. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo del servizio, così come determinato a seguito dell'offerta economica presentata in sede di gara, si intende proposto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione del servizio¹. Ai singoli prezzi di cui all'Allegato A al presente capitolato, come risultanti dal ribasso offerto in sede di gara, a partire dal secondo anno di appalto, sarà applicato l'adeguamento secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

Nel corrispettivo di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per l'esecuzione del servizio stesso.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

19. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

¹ Art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria².

CAPITOLO VI

NORME FINALI

21. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

22. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

23. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i

² Articolo 209, comma 2, del Codice.

pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

24. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

25. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]³ è il signor Walter Martinetto, Dirigente Responsabile del Servizio Sport — tel. 0171 444.400 — e-mail walter.martinetto@comune.cuneo.it. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione⁴.

³ Articolo 31 del Codice.

⁴ Articolo 101, comma 1, del Codice.